

INDICE

PREMESSA

CAPO I - NORME GENERALI

ART .1. COMUNITÀ SCOLASTICA

ART. 2. LIBERTÀ FONDAMENTALI

ART 3. DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI - LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

ART 4. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

ART. 5 . CODICE DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE

CAPO II - GLI ORGANI COLLEGIALI, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

ART 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART 2 COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI (CONSIGLIO DI ISTITUTO, GIUNTA ESECUTIVA, COLLEGIO DEI DOCENTI, CONSIGLI DI CLASSE)

ART 3 ORGANO DI GARANZIA INTERNO

ART 4 IL COMITATO STUDENTESCO

ART 5 ASSEMBLEE STUDENTESCHE

- a) Assemblee di Istituto degli studenti
- b) Assemblea di Classe degli studenti

CAPO III - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

ART 1 COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 1 . PIANI DI EMERGENZA

Art. 4 VIGILANZA

Art. 5 USCITA DALL'AULA DEGLI STUDENTI IN ORA DI LEZIONE

Art. 6 STUDENTI COLPITI DA MALORE O INFORTUNIO

Art. 7. STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

CAPO V - FREQUENZA ALLE LEZIONI. ASSENZE. RITARDI. USCITE ANTICIPATE

ART 1. PUNTUALITÀ

ART. 2 . FREQUENZA ALLE LEZIONI

ART. 3 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

ART 4. ASSENZE COLLETTIVE

ART. 5 ENTRATE ED USCITE IN DEROGA AL NORMALE ORARIO DI LEZIONE

ART. 6. VARIAZIONE ORARIO DI INGRESSO O USCITA DELLE CLASSI

ART. 7. RITARDI NEL PRESENTARSI IN AULA DURANTE LE ORE DI LEZIONE

CAPO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 1. UTILIZZAZIONE DELLE AULE SPECIALI, DELLA PALESTRA, DELLA BIBLIOTECA E DEGLI SPAZI COMUNI

ART. 2. PERMANENZA A SCUOLA DURANTE LE ORE POMERIDIANE

ART. 3. USO DEI TELEFONI CELLULARI E APPARECCHI ELETTRONICI

ART. 4. AFFISSIONE DI MANIFESTI E VOLANTINI ALL' INTERNO DELL' ISTITUTO

ART 5 DIVIETO DI FUMARE

CAPO VII - USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

ART. 1 USCITE DIDATTICHE

ART.2 ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

CAPO VIII - DISCIPLINA

ART. 1 NORMATIVA VIGENTE

ART. 2. DEFINIZIONE DI INFRAZIONE DISCIPLINARE

ART. 3. ACCESSO ALL' ISTITUTO DI ESTRANEI NON AUTORIZZATI

ART. 4. INFRAZIONI COMMESSE NEL CORSO DELL' INTERVALLO O NEI CAMBI D'ORA

ART. 5. USCITA SENZA AUTORIZZAZIONE DALL' ISTITUTO

ART 6. GENERALITÀ SUI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 7 SANZIONI DISCIPLINARI

CAPO IX - PROCEDURE DI IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 1. NOTE DISCIPLINARI

ART. 2. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 3. IMPUGNAZIONI

CAPO X - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 1. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

ART. 2. RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI PATRIMONIALI

CAPO XI - MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 2. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Premessa

Il presente Regolamento:

- si ispira alla Carta Costituzionale e, in particolare, ai principi di democrazia, uguaglianza, solidarietà e partecipazione, contribuisce al benessere di ciascuno soprattutto a quello presente e futuro degli studenti e a migliorare la qualità del servizio nella consapevolezza della necessità di costruire un sistema di regole condivise;
- recepisce ed attua il DPR n. 235, del 21 novembre 2007 -Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249 del 24 giugno 1998, , concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
- disciplina i diversi aspetti della vita della scuola;
- è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

CAPO I - NORME GENERALI

ART . 1. COMUNITÀ SCOLASTICA

L'IIS "CARLO JUCCI" è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica.

L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo informata ai valori democratici, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.

ART. 2. LIBERTÀ FONDAMENTALI

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione.

ART 3. DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI - LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli studenti, di cui sono rispettate le opinioni e le diverse espressioni, purché conformi alle regole di convivenza civile. I docenti sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento (D.M. 28-11-2000, allegato n.2 al CCNL 2006-2009); per il codice disciplinare si fa riferimento al D.LGS 150/2009 e agli Artt. N. 492/501 D.Lgs. 297/94 (Testo Unico) e Artt. N. 535/540 D.Lgs. 297/94 (Testo Unico).

ART 4. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

I diritti della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 2 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni. In particolare gli studenti hanno diritto a:

- a) ricevere una formazione culturale qualificata e aperta alla pluralità delle idee;
- b) essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- c) partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica sia in forma individuale che attraverso i propri rappresentanti negli organi collegiali;
- d) essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
- e) riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e d'Istituto, nel rispetto della normativa vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti.

Gli studenti sono tenuti al rispetto dei seguenti doveri:

- a) frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;
- b) avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del corpo docente, del personale non docente e dei propri compagni un comportamento corretto e rispettoso, anche dal punto di vista formale e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento adeguato.
- c) osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento e da quanto di volta in volta stabilito dall'Istituto;
- d) utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
- e) usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di decoro e sia adatto alle diverse attività scolastiche.

f) osservare quanto sottoscritto nel Patto di Corresponsabilità (P.P.R. del 24 giugno 1998, n° 249, modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007, n° 235)

L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il disposto del seguente Capo VIII.

ART. 5 . CODICE DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE

Il personale ATA è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento (D.M. 28-11-2000, allegato n.2 al CCNL 2006-2009); per il codice disciplinare si fa riferimento al D.LGS 150/2009 e agli Artt 92-99 del CCNL 2006-2009.

CAPO II - GLI ORGANI COLLEGIALI: COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche dell'Istituto, composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. Favoriscono sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola, di cui al D.Lgs. 16 Aprile 1994 n°297 T.U., si svolgono in orario non coincidente con l'orario di servizio. La convocazione degli organi collegiali deve essere effettuata con lettera/mail diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, con congruo anticipo rispetto alla data di riunione, di regola non inferiore a 5 giorni salvo casi eccezionali. La lettera/mail deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, su fogli numerati e timbrati, che alla fine dell'anno scolastico saranno rilegati.

SONO ORGANI COLLEGIALI:

- Consiglio d'istituto
- Giunta Esecutiva
- Collegio dei docenti
- Consiglio di classe
- L'Organo interno di garanzia, di cui all'art.5, comma 2 del D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249.

ART 2 COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI (CONSIGLIO DI ISTITUTO, GIUNTA ESECUTIVA, COLLEGIO DEI DOCENTI, CONSIGLI DI CLASSE)

Si rimanda al T.U. D.Lgs. 297/94

ART 3 ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/98 ("Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie superiori") e successive integrazioni D.P.R. 235/07, l'organo di garanzia interno ha il compito di esaminare e decidere in merito ai ricorsi presentati, degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organismi preposti (Consiglio di classe e Consiglio d'Istituto). Su richiesta si esprime anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.

L'organo di garanzia interno è composto da 4 membri: il Dirigente Scolastico (componente di diritto), tre componenti eletti in rappresentanza rispettivamente dei genitori, dei docenti e degli studenti. Il rappresentante dei genitori è eletto dai genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali. Il rappresentante dei docenti è designato dal Consiglio d'istituto. Il rappresentante degli Studenti è eletto annualmente in occasione del rinnovo degli organi collegiali. I rappresentanti eletti dalle tre componenti non possono essere membri del Consiglio d'istituto. Il Dirigente Scolastico presiede di diritto l'organo di garanzia. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente. **Il funzionamento dell'organo di garanzia è disciplinato da apposito regolamento.** (Allegato n. 1)

ART 4 IL COMITATO STUDENTESCO

Il comitato studentesco, previsto dall'art. 13 commi 4 del D.Lvo n.297/94, è formato da tutti i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, dai Rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'Istituto, dai Rappresentanti della Consulta Studentesca, dal Rappresentante degli studenti nell'Organo di Garanzia.

Il Comitato ha durata annuale,

Oltre ai compiti espressamente indicati in tale legge (convocazione dell'assemblea studentesca d'istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea), può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto ovvero al Collegio docenti o al Dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza. A seguito della elezione annuale dei Rappresentanti di Classe, il Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei Rappresentanti di classe degli Studenti, se non lo fanno gli studenti, stabilisce in orario scolastico la prima riunione del Comitato Studentesco nel corso della quale il Comitato è invitato a dotarsi di un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori (come previsto dal DPR 567/96). Durante tale riunione viene eletto a scrutinio segreto il presidente del comitato studentesco con la maggioranza dei voti degli aventi diritto (non dei presenti alla votazione). Hanno diritto al voto esclusivamente i rappresentanti di classe. In detta riunione funge da presidente il rappresentante più anziano che proclama l'eletto e gli cede la presidenza.

Le riunioni del comitato dovranno svolgersi una volta ogni due mesi in orario extrascolastico. La richiesta di convocazione del comitato studentesco deve essere presentata al dirigente scolastico con almeno cinque giorni di lezione di anticipo, deve essere formulata in forma scritta, deve contenere l'ordine del giorno, e può essere presentata dal presidente del comitato studentesco o da chi ne fa le veci.

ART 5 ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola. Le assemblee studentesche sono considerate parte integrante della formazione educativa.

a) Assemblea d'Istituto degli Studenti

L'assemblea studentesca d'Istituto si propone l'approfondimento sia dei problemi della scuola che dei problemi della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

E' convocata su richiesta dei rappresentanti d'Istituto o dal 10% degli studenti ed, in relazione a circostanziati argomenti di discussione, può articolarsi in assemblee di classi parallele.

La convocazione delle assemblee studentesche d'istituto deve essere comunicata, per iscritto al Dirigente, cinque giorni prima e deve contenere la data e l'ordine del giorno. Il Dirigente, verificata la rispondenza dell'o.d.g. alle finalità previste dalla legge, apporrà il proprio visto sulla convocazione.

Dell'assemblea verrà data comunicazione alle famiglie tramite avviso su RE e le famiglie apporranno spunta per presa visione, che per le studentesse e gli studenti minorenni ha valore di autorizzazione alla partecipazione. Il docente della prima ora controllerà le spunte di presa visione.

L'assemblea può aver luogo una volta al mese, durante le ore d'insegnamento, a partire dalla seconda ora e nel limite della quinta ora di lezione.

Non è ammesso all'Assemblea di istituto lo studente/studentessa assente alla prima ora di lezione.

Le lezioni saranno sospese per la durata dell'assemblea.

Le classi il cui orario di lezione nella giornata dell'assemblea prevede attività didattica fino alla VIII ora, al termine dell'assemblea riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni.

In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di gruppi di classi svolte in giornate diverse.

E' consentita la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici ed artistici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, su autorizzazione del Consiglio d'Istituto che può rifiutare soltanto con deliberazione motivata.

L'assemblea elegge un Presidente di volta in volta o per un periodo più prolungato e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, possibilmente nella prima assemblea dell'anno scolastico. Il regolamento deve essere inviato in visione al C.d'I.

Gli studenti organizzano un comitato di vigilanza che si occupa dell'ordinato svolgimento dell'assemblea; tale comitato, nel caso di assemblee svolte per classi parallele, non può essere costituito dagli stessi studentesse /studenti per tutte le date previste.

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Presidente dell'assemblea stessa.

Non può essere tenuta assemblea negli ultimi trenta giorni di lezione

Alle assemblee d'istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderano.

Per le assemblee aventi per oggetto problemi sociali, culturali, artistici, scientifici ai quali partecipano esperti, e quelle destinate ad attività di ricerca, di seminario e a lavori di gruppo, sono considerate giorno di lezione che concorre a compito dei 200 giorni necessari per la validità dell'anno scolastico, per queste assemblee la scuola prevede la presenza dei docenti che si alternano secondo il proprio orario di servizio; mentre le assemblee ordinarie, non costituiscono giorno di lezione, pertanto la sorveglianza è demandata al comitato di vigilanza degli studenti e al Presidente dell'assemblea. (T.U.D.Lgs. 297/94 art. 13)

Il Dirigente e i docenti hanno sempre il potere d'intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

b) Assemblea di classe degli studenti

Può aver luogo una volta al mese durante le ore di lezione nel limite di due ore di una giornata.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e non può coincidere sempre con l'insegnamento delle stesse materie.

La convocazione delle assemblee di classe deve essere comunicata per iscritto ai docenti interessati cinque giorni prima e deve contenere la data e l'ordine del giorno. Il docente verificata la rispondenza dell'o.d.g. alle finalità previste dalla legge, apporrà il proprio visto sulla convocazione.

L'assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente e di darsi un proprio regolamento.

Al termine dell'assemblea, il Presidente compilerà un verbale su modello predisposto che verrà consegnato al coordinatore di classe, il verbale verrà caricato dal coordinatore di classe sulla bacheca docenti del RE in una cartella dedicata (" Verballi assemblee di classe").

Il Dirigente e i docenti hanno il potere d'intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Non può essere tenuta assemblea negli ultimi trenta giorni di lezione.

CAPO III - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

ART 1 COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIE

L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa. A tale attività contribuisce la progressiva attuazione, secondo le modalità di volta in volta disposte dal MIUR, della legge n. 135/2012 ("Dematerializzazione delle attività della Pubblica Amministrazione")

La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe, nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi collegiali. In una delle sedute di inizio anno il Collegio dei docenti può individuare ulteriori modalità di comunicazione scuola-famiglia e renderle note nei successivi Consigli di classe. Il Collegio dei docenti individua inoltre eventuali ulteriori modalità di comunicazione scritta dell'andamento scolastico degli studenti, in aggiunta alla comunicazione prevista dalla normativa vigente. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.).

Delle note informative dirette alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica (a titolo d'esempio: convocazione di Consigli di classe, possibilità di scioperi del personale della scuola, attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche) la Presidenza dà precisa e tempestiva comunicazione tramite diffusione di circolari alle classi.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 1 PIANI DI EMERGENZA

Annualmente il D.S. supportato dal RSPP d'Istituto. elabora il piano di emergenza e d'evacuazione per ciascun plesso scolastico.

Ciascun coordinatore illustra alle classi le linee essenziali dei suddetti documenti; fornisce indicazioni sui comportamenti da assumere in caso di emergenza ed illustra le vie di fuga per raggiungere il punto di raccolta, come da piantine affisse nelle aule/laboratori,

I rappresentanti di classe assumono il compito di "aprifila/chiudifila".

Annualmente vengono organizzate almeno due prove di evacuazione.

Art. 2 VIGILANZA

La sorveglianza delle studentesse e studenti rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e ausiliario, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e ausiliario presente ai vari piani dell'Istituto.

Art. 5 USCITA DALL'AULA DEGLI STUDENTI IN ORA DI LEZIONE

In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio in caso di reale necessità. L'uscita dall'aula durante le ore di lezione è consentita ad una sola studentessa/studente alla volta. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti non devono allontanarsi dall'aula.

Art. 6 STUDENTI COLPITI DA MALORE O INFORTUNIO

Lo studente che per improvviso malessere o infortunio debba allontanarsi dalla classe è accompagnato da un collaboratore scolastico. In questa evenienza è cura della scuola contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in parola può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore, comprovante la sua identità tramite presentazione di un documento valido. In caso di situazioni che, a giudizio del personale preposto al primo soccorso, destano preoccupazione (o dubbio), viene allertato il servizio pubblico di emergenza sanitaria. Sentito il parere insindacabile degli operatori sanitari, si attende, se possibile, l'arrivo a scuola dei genitori dello studente interessato; se la situazione lo rende necessario, si procede all'immediato ricovero dello studente in struttura sanitaria adeguata. I genitori sono subito informati telefonicamente.

Art. 7. STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione i genitori dello studente minorenni, o chi ne fa le veci, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificare la scelta ogni anno, **entro il mese di giugno**. Per gli studenti che esprimano all'atto di iscrizione che intendono

avvalersi di insegnamento alternativo l'Istituto è tenuto a prevedere lo svolgimento di idonea attività formativa, secondo delibera del Collegio dei Docenti. Il contenuto dell'insegnamento alternativo viene riportato all'interno del PTOF approvato annualmente. Gli studenti che non si avvalgono né dell'insegnamento della religione cattolica, né della materia alternativa, sono autorizzati ad uscire dall'edificio scolastico previa richiesta scritta alla scuola da parte dei genitori in caso di alunni minori o degli studenti stessi in caso di maggiorenni, ciò è consentito solo nel caso che sia interessata all'insegnamento della religione cattolica la prima ora di lezione o l'ultima. Il permesso, concesso in forma scritta dal Dirigente Scolastico è valevole per l'anno scolastico in corso e solleva l'Istituto da ogni tipo di responsabilità. Elenco nominativo degli studenti in parola è allegato al registro di classe per opportuna conoscenza dei docenti della classe.

CAPO V - FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

ART 1. PUNTUALITÀ

.Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico

ART. 2 . FREQUENZA ALLE LEZIONI

La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto e un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata.

Ai fini della validità dell' anno scolastico, gli studenti sono tenuti a frequentare il 75% del monte ore annuo previsto, il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

ART. 3 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate sul registro elettronico con apposito PIN rilasciato dalla segreteria agli esercenti la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni, agli studenti stessi per i maggiorenni.

L'assenza deve essere giustificata entro 3 giorni e validata dall'insegnante di classe.

Della ripetuta omissione di giustificazione, o dell'eccessivo numero di assenze, il Coordinatore dà tempestiva comunicazione alla famiglia e , qualora il problema permanga, formalizza la situazione al Dirigente Scolastico o a un collaboratore delegato.

ART 4. ASSENZE COLLETTIVE

Ogni assenza di tipo collettivo si configura come assenza ingiustificata, fermo restando l'obbligo di esibire, in caso di studente minorenne, la giustificazione del genitore, o dell'esercente la potestà, di presa conoscenza dell'assenza. Un'assenza è considerata collettiva quando non risulti presente almeno il 50% più uno degli studenti iscritti alla classe; anche ritardi e/o uscite anticipate collettivi (secondo le modalità di cui sopra) costituiscono

assenza collettiva. Agli studenti presenti viene comunque garantito il servizio. Il Consiglio di classe si riserva di porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione degli studenti e genitori in ordine all'importanza della frequenza scolastica. Le assenze collettive influiranno nell'attribuzione del credito scolastico.

ART. 5 ENTRATE ED USCITE IN DEROGA AL NORMALE ORARIO DI LEZIONE

Per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica, le deroghe al normale orario di lezione devono essere ridotte ai casi di assoluta necessità.

a) **USCITE ANTICIPATE** Per "uscita anticipata" si intende l'uscita dall'Istituto con anticipo rispetto alla fine delle lezioni regolari. L'uscita anticipata può essere autorizzata soltanto dal Dirigente, dal suo collaboratore o dal docente di classe dietro richiesta del singolo studente maggiorenne. Per gli studenti minorenni, l'uscita è consentita solo in presenza di un genitore o di un delegato fornito di documento di riconoscimento.

La richiesta di uscita anticipata ha carattere di eccezionalità e deve essere adeguatamente motivata.

La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata entro la fine della prima ora di lezione.

Non è consentito uscire dall'Istituto prima della fine della quarta ora di lezione.

Ogni deroga alle presenti disposizioni deve essere formalmente autorizzata dal D.S. o da un suo collaboratore.

Per seri e comprovati motivi il Dirigente può accordare permessi di uscita anticipata validi per lunghi periodi.

b) **INGRESSI FUORI ORARIO** Con "ingresso fuori orario" si intende ogni ingresso a scuola successivo all'orario di inizio delle lezioni.

- l'ingresso in ritardo, non oltre l'inizio della seconda ora di lezione, è permesso con la semplice giustificazione sul registro elettronico;
- l'ingresso in ritardo dall'inizio della terza ora di lezione è consentito esibendo, insieme alla giustificazione sul registro elettronico, formale documentazione attestante l'impedimento (certificazione visita medica, lab. analisi, appuntamento ufficio pubblico, ecc)

Per seri e comprovati motivi il Dirigente potrà accordare permessi di entrata ritardata validi per lunghi periodi.

ART. 6.VARIAZIONE ORARIO DI INGRESSO/USCITA DELLE CLASSI

In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, la scuola ha facoltà di disporre la variazione dell'orario di ingresso e/o uscita delle classi.

La scuola comunica alle classi i provvedimenti assicurandone la comunicazione alle famiglie attraverso il registro elettronico dove esse apporranno la spunta di presa visione.

ART. 7. RITARDI NEL PRESENTARSI IN AULA DURANTE LE ORE DI LEZIONE

Presentarsi in ritardo alle lezioni costituisce violazione del precedente art. 1 (puntualità). In particolare si richiede sollecitudine e puntualità nel rientrare in classe nei seguenti casi:

- a) alla fine dell'intervallo;
- b) al termine di attività svolte in altri luoghi (palestra, laboratori, ecc).

CAPO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 1. UTILIZZAZIONE DELLE AULE SPECIALI, DELLA PALESTRA, DELLA BIBLIOTECA E DEGLI SPAZI COMUNI

a) uso da parte di soggetti interni alla comunità scolastica. Per un'efficiente utilizzazione dei laboratori di scienze chimico-biologico, di informatica, di fisica e dell'aula multimediale si fissano le seguenti norme: - il docente accompagnatore deve apporre la firma di presenza sull'apposito registro; - non deve lasciare mai soli gli alunni nel laboratorio; - deve segnalare eventuali danni riscontrati all'ingresso o nel corso della lezione; - deve controllare che al termine della sua ora sia tutto in ordine per successive esercitazioni; - all'uscita deve assicurarsi che sia stato spento l'interruttore generale, nel caso che il laboratorio ne sia provvisto. Per le norme specifiche di utilizzazione si rinvia al regolamento interno di ciascun laboratorio.

In palestra è obbligatorio l'uso delle scarpette da ginnastica ed è richiesta la tuta. Per gli spostamenti dall'aula alla palestra, ai laboratori, alle altre strutture speciali, e viceversa, le classi devono essere accompagnate dal docente. Gli spostamenti devono avvenire per classi intere, in un tempo molto breve ed in silenzio.

La biblioteca è aperta, sia per la consultazione che per il prestito, con le modalità di anno in anno comunicate. I testi presi in prestito dovranno essere restituiti entro trenta giorni dalla data di ritiro. Il servizio di prestito è sospeso a partire dal 20 maggio. In caso di mancata restituzione, il responsabile sarà tenuto a rimborsare il prezzo del testo secondo i cataloghi aggiornati

b) uso da parte di soggetti esterni alla comunità scolastica. È consentito l'uso degli spazi e delle attrezzature anche a enti e associazioni senza fini di lucro, previa autorizzazione dell'Ente proprietario dei locali scolastici e nulla osta del Consiglio di Istituto.

ART. 2. PERMANENZA A SCUOLA DURANTE LE ORE POMERIDIANE

La permanenza a scuola di gruppi di studenti o di intere classi è consentita se coordinata da un docente ed è autorizzata attraverso un apposito modulo da ritirare in segreteria e da riconsegnare debitamente compilato.

Se gli studenti sono promotori di una iniziativa che prevede la permanenza a scuola durante le ore pomeridiane, la componente studentesca che promuove l' iniziativa è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti coinvolti.

ART . 3. USO DEI TELEFONI CELLULARI E APPARECCHI ELETTRONICI

Ai sensi della normativa nazionale vigente, i dispositivi di telefonia mobile (cellulari) ed altri dispositivi elettronici devono essere tenuti spenti nelle ore di lezione: ogni violazione di tale normativa costituisce infrazione disciplinare. L'uso del cellulare e/o dei dispositivi elettronici è ammesso solo se esplicitamente autorizzato dal docente presente in aula per cause di assoluta necessità e particolare urgenza o per scopi didattici.

Non è consentito utilizzare il cellulare per riprendere immagini o filmati senza autorizzazione. Gli inosservanti sono sanzionati con nota disciplinare registrata dall'insegnante o nei casi più gravi con l'applicazione di altra sanzione disciplinare di cui al Capo VII art. 7.

Se l'uso del cellulare o di altro dispositivo viola la privacy, sono applicate le sanzioni previste dalla legge.

Se l'utilizzo del cellulare avviene durante un compito in classe o una verifica oltre ai provvedimenti di cui sopra si procede all'annullamento della prova.

ART. 5. AFFISSIONE DI MANIFESTI E VOLANTINI ALL' INTERNO DELL' ISTITUTO

L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente all'interno degli spazi a ciò preposti, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola ed il pluralismo democratico. È soggetta all'autorizzazione del Dirigente o del Vicario. È altresì la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario, o avente finalità di lucro o di pura propaganda partitica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione. Il personale docente o A.T.A. ha il diritto-dovere di segnalare ogni violazione al disposto del presente articolo alla Presidenza, cui compete facoltà di intervento.

ART 6 DIVIETO DI FUMARE

A norma di legge è severamente vietato fumare nei locali e nelle zone aperte dell'istituto.

I trasgressori dovranno pagare una multa comminata dal personale addetto alla sorveglianza.

CAPO VII - USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

ART. 1 USCITE DIDATTICHE

Le uscite didattiche, che comprendono visite guidate della durata massima di un giorno e viaggi di istruzione o stage anche di più giorni, costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola, e sono pertanto effettuate solo per esigenze didattiche connesse con i programmi di insegnamento e con l'indirizzo degli studi. . L'Istituto individua

in ogni anno scolastico nel PTOF la tipologia prevalente di viaggio di istruzione per ciascun gruppo di classi

Le uscite didattiche sono indicate dai Consigli di Classe, sulla base delle proposte dei docenti e dei coordinatori di materia, tenendo conto della valenza didattica, della omogeneità degli interventi fra le diverse sezioni e della programmazione pluriennale necessaria a garantire il contenimento dei costi medi. Fra gli accompagnatori uno almeno dovrà essere insegnante della classe.

ART.2 ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Gli Organi collegiali dell'Istituto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono e promuovono iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, modificato e integrato dal D.P.R. 9 aprile 1999, n.156.

In ordine all'attivazione delle iniziative di cui sopra, gli Organi collegiali tengono conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui l'Istituto dispone. Le attività, organizzate dall'Istituto sulla base di progetti educativi, sono proprie della scuola e sono da considerare attività scolastica a tutti gli effetti. La partecipazione alle attività integrative può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente e, per gli studenti del triennio, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. Le attività integrative, definite annualmente e opportunamente portate a conoscenza degli studenti, trovano illustrazione nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

CAPO VIII - DISCIPLINA

ART. 1 NORMATIVA VIGENTE

Il quadro normativo di riferimento attualmente in vigore in materia di disciplina è rappresentato dall'art. 4 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni, in forza del quale “i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento”.

Il presente Capo VIII del Regolamento di Istituto è conforme al disposto del citato articolo, cui dà attuazione.

ART. 2. DEFINIZIONE DI INFRAZIONE DISCIPLINARE

Per “infrazione disciplinare” o “mancanza disciplinare” si intende ogni comportamento, atteggiamento, atto o espressione che violi i doveri di cui al precedente Capo I, art. 4.

A scopo puramente esemplificativo, si configura come mancanza disciplinare di particolare gravità: a) ogni comportamento irrispettoso ed offensivo nei confronti del personale della scuola (Dirigente Scolastico, Corpo docente, personale A.T.A.) o dei propri compagni; b) ogni atto che procuri un danno, anche di lieve entità, al patrimonio dell'Istituto, inclusa ogni

azione volta ad imbrattare con scritte o disegni, o in qualunque altro modo, le strutture scolastiche, gli arredi o il materiale didattico fornito dall'Istituto ad uso degli studenti; c) l'uscita dall'Istituto in orario scolastico senza permesso dell'Autorità scolastica d) ogni atto o manifestazione di violenza, fisica, verbale o informatica nei confronti di altri studenti e del personale scolastico .

Costituisce infrazione disciplinare la violazione dell'assoluto divieto di fumo nell'Istituto, stabilito dalla legislazione nazionale vigente.

Costituisce infrazione disciplinare l'uso non autorizzato di dispositivi di telefonia mobile (cellulari) o di altri dispositivi elettronici. La violazione di tale norma potrà comportare: a) comunicazione alla famiglia tramite RE, b) influenza sul voto di comportamento, in caso di reiterazione della violazione, c) sanzioni disciplinari approvate dal Consiglio di classe, nei casi più gravi, d) applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulla privacy..

ART. 3. ACCESSO ALL' ISTITUTO DI ESTRANEI NON AUTORIZZATI

L'accesso all'Istituto da parte di estranei sprovvisti dell'autorizzazione dei competenti Organi collegiali o comunque dell'Autorità scolastica è tassativamente vietato.

Ogni atto finalizzato a facilitare o consentire l'accesso di estranei in Istituto o durante qualunque attività scolastica costituisce grave infrazione disciplinare.

Se la violazione del divieto viene a configurarsi come atto avente rilevanza penale, il Dirigente Scolastico esercita il diritto-dovere di informare la competente Autorità di Pubblica Sicurezza e il C.d C. adotterà conseguenti provvedimenti disciplinari.

ART. 4. INFRAZIONI COMMESSE NEL CORSO DELL' INTERVALLO O NEI CAMBI D'ORA

Eventuali mancanze commesse nel corso dell'intervallo sono individuate dal personale docente e ausiliario incaricato della vigilanza al piano.

I nominativi dei responsabili ed una relazione dell'accaduto sono trasmessi alla Presidenza, che attiva il procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Eventuali mancanze commesse nel corso dei cambi d'ora sono individuate dai docenti o dal personale A.T.A. che assistono al fatto, con le modalità previste dal precedente comma.

ART. 5. USCITA SENZA AUTORIZZAZIONE DALL' ISTITUTO

L'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico senza autorizzazione è tassativamente vietata a tutti gli studenti; si precisa che per orario scolastico si intende anche il periodo dell'intervallo.

La violazione del precedente comma è mancanza gravissima e come tale sarà sanzionata secondo le modalità di cui al seguente Capo IX. In presenza di uscita senza autorizzazione, l'Istituto declina ogni responsabilità per tutte le eventuali conseguenze che tale infrazione può comportare.

ART 6. GENERALITÀ SUI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La responsabilità disciplinare è personale.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe, e sono disposti in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari secondo quanto previsto dal DPR 235/07.

Le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite al seguente Capo X.

ART. 7 SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:

- a) assegnazione di compiti utili alla comunità;
- b) assegnazione di un voto di comportamento inferiore a 6;
- c) allontanamento dalla comunità scolastica (cosiddetta "sospensione");
- d) sospensione fino al termine delle lezioni;
- e) mancata ammissione allo scrutinio finale.

Dei provvedimenti disciplinari dovranno tenere conto i Consigli di Classe nell'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio di metà anno o di scrutinio finale, nonché, per gli studenti del triennio, nell'attribuzione del credito scolastico.

La progressività delle sanzioni comprenderà l'attivazione di percorsi educativi di recupero, anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie" di rilevanza sociale o, comunque, orientate al perseguimento di interessi della comunità scolastica, fra le quali la pulizia delle aule e delle aree comuni, piccoli interventi di decoro degli ambienti scolastici, attività di assistenza nell'ambito della comunità scolastica.

CAPO IX - PROCEDURE DI IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI

ART 1. NOTE DISCIPLINARI

È compito e responsabilità del singolo docente o del Dirigente Scolastico individuare e annotare in forma scritta sul registro elettronico di classe le infrazioni disciplinari commesse dagli studenti delle quali abbia avuto evidenza.

La nota disciplinare dovrà riportare il nome dello/degli studenti responsabile/i dell'infrazione disciplinare.

Chiunque, personale docente o A.T.A., assista a fatti che possano configurarsi come infrazione disciplinare sanzionabile, o di tali fatti venga fondatamente a conoscenza, trasmette all'Ufficio di Presidenza, verbalmente o per iscritto, dettagliata relazione circa i fatti.

ART. 2. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nel caso in cui lo studente indicato come responsabile dell'infrazione sia identificato e la sanzione preveda una decisione collegiale, la Presidenza procede alla convocazione del Consiglio di classe competente o del Consiglio di Istituto (DPR 235/07).

Il Consiglio di classe o di Istituto provvederà a convocare lo studente cui è mossa contestazione perché possa esporre le proprie ragioni. Nell'esporre le proprie ragioni lo studente può essere assistito dai genitori.

Il Consiglio di classe o di Istituto, ha facoltà di porre in essere ogni ulteriore azione volta a chiarire lo svolgimento dei fatti, e valuta se la contestazione mossa costituisce infrazione disciplinare. In caso affermativo, delibera la sanzione da irrogare; la motivazione della delibera è oggetto di verbalizzazione.

La deliberazione adottata è comunicata allo studente ed alla famiglia dello studente.

Qualora gli studenti cui è mossa contestazione non siano identificabili, chi promuove l'azione disciplinare trasmette alla Presidenza ogni elemento utile all'individuazione degli studenti in parola, che, qualora identificati, sono chiamati a rispondere del proprio comportamento secondo il procedimento precedentemente indicato.

ART. 3. IMPUGNAZIONI

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro il termine di 15 giorni dall'irrogazione della sanzione stessa, all'Organo di garanzia interno di cui all'art. 5 Capo II del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 e 4 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni è altresì possibile rivolgersi al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale (DPR 235/07).

CAPO X - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 1. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Alle famiglie degli studenti sarà richiesto, all'atto dell'iscrizione, di sottoscrivere un patto educativo di corresponsabilità. Il patto educativo impegna reciprocamente l'istituzione scolastica e la famiglia, e rappresenta un'alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

ART. 2. RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI PATRIMONIALI

In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà degli OO.CC. competenti di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.

Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenni, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.

In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa, individuati a norma del precedente art. 3 capo V.

In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.

In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso: a) se il danno riguarda strutture, infissi o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto b); b) se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc), l'intera utenza scolastica del plesso interessato è tenuta al risarcimento del danno.

CAPO XI - MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ogni componente il Collegio dei docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, è comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei docenti previsto, che in merito è chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.

La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che in merito delibererà in via definitiva.

ART. 2. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Per opportuna diffusione e conoscenza il presente Regolamento è accessibile sul sito internet dell'Istituto.

Approvato dal Collegio dei Docenti del 16 giugno 2023